

**Ricorso di Georgios Rounis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 luglio 2004**

**((Causa T-274/04))**

(2004/C 262/61)

*(Lingua processuale: il francese)*

L'8 luglio 2004 Georgios Rounis, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dal Direttore generale della DG COMP/A il 4 agosto 2003, in qualità di redattore d'appello, la quale reca pregiudizio al ricorrente in quanto conferma ed approva definitivamente i suoi rapporti informativi 1997-1999 e 1999-2001 come dimostrati;
- annullare i detti rapporti informativi;
- concedere al ricorrente un risarcimento del danno morale, stimato ex aequo et bono in EUR 8.000, a causa delle varie colpe sostanziali commesse a livelli diversi nella redazione dei rapporti informativi 1997-1999 e 1999-2001 e a causa del ritardo importante nella redazione definitiva dei detti rapporti;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 25, comma 2, 26 e 43 dello Statuto nonché delle disposizioni generali di esecuzione relative all'applicazione dell'art. 43 adottate dalla Commissione il 26 aprile 2002. Esso invoca inoltre uno sviamento di potere e la violazione dei diritti della difesa, del principio di buona amministrazione, del principio di parità di trattamento nonché del principio che impone all'Autorità che ha il Potere di Nomina di prendere una decisione solo sulla base di motivi legalmente ammissibili, vale a dire pertinenti e non viziati da un errore manifesto di valutazione di fatto o di diritto.

**Ricorso della Aries Meca contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 luglio 2004**

**(Causa T-275/04)**

(2004/C 262/62)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 7 luglio 2004 la società Aries Meca, con sede in Poissy (Francia), rappresentata dagli avv.ti Jean-Paul Poulain e Jean-Emmanuel Kuntz, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 16 dicembre 2003 nella parte in cui essa, al suo art. 1, ha dichiarato illegale il regime di esenzione fiscale ipso iure delle società che rilevano un'impresa in difficoltà;
- annullare la decisione della Commissione 16 dicembre 2003 nella parte in cui essa, al suo art. 5, ha ordinato il recupero presso società istituite per il rilievo di un'impresa in difficoltà di tutti gli aiuti concessi a titolo del regime dell'art. 44 septies del CGI;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La decisione oggetto del presente procedimento è quella impugnata nella causa T-273/04, Brandt Industries contro Commissione.

La ricorrente nel presente procedimento, ARIES MECA, è una società che, avendo rilevato l'ARIES SAS, ha beneficiato delle disposizioni del Codice Generale delle Imposte di cui alla decisione impugnata. La sua domanda di annullamento si basa su un duplice motivo vertente sulla violazione dell'art. 253 del Trattato CE e dell'art. 14 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 83, del 27.3.1999, pag. 1

**Ricorso della Compagnie Maritimes Belges N.V./S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 luglio 2004**

**(Causa T-276/04)**

(2004/C 262/63)

*(Lingua processuale: il francese)*

L'8 luglio 2004 la società Compagnie Maritimes Belges N.V./S.A., con sede in Anversa (Belgio), rappresentata dall'avv. Denis Waelbroeck, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 30 aprile 2004, nei casi COMP/D2/32.450 e 32.448, che infligge alla ricorrente un'ammenda per violazione dell'art. 82 del Trattato CE, o comunque ridurre sostanzialmente l'ammenda;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Con la decisione 23 dicembre 1992, 93/82/CEE, la Commissione ha inflitto alla ricorrente, tra altri, un'ammenda nell'ambito di un procedimento a titolo degli artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 e 82) del Trattato CE. In seguito ad un ricorso proposto dalla ricorrente contro tale decisione, la Corte di giustizia, con sentenza 16 marzo 2000 <sup>(1)</sup>, ha annullato la detta decisione nella parte in cui essa infliggeva un'ammenda alla ricorrente. In seguito a tale sentenza, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, che infligge alla ricorrente un'ammenda di EUR 3.400.000 per le stesse infrazioni.

A sostegno del suo ricorso di annullamento di quest'ultima decisione, la ricorrente fa valere anzitutto che la Commissione avrebbe adottato la sua seconda decisione al di fuori di ogni termine ragionevole e che, pertanto, il suo diritto ad agire sarebbe estinto. La ricorrente afferma inoltre che la Commissione avrebbe violato i suoi diritti della difesa, riaprendo il procedimento unicamente in merito alla questione dell'ammenda. Secondo la ricorrente, la Commissione deve, quando infligge un'ammenda, valutare nuovamente le infrazioni al momento della sua nuova decisione e non potrebbe, come nel caso di specie, riferirsi a valutazioni di fatto effettuate dodici anni prima. La ricorrente sostiene anche che l'ammenda sarebbe ingiustificata, in quanto le infrazioni non sono dimostrate. In ultimo, la ricorrente fa valere che l'ammenda di cui trattasi sarebbe discriminatoria, sproporzionata, che essa sarebbe stata imposta in violazione della prassi abituale della Commissione e costituirebbe uno sviamento di potere. Essa rileva che quasi l'intera ammenda le è stata inflitta per pretesi abusi di posizione dominante commessi da una conferenza in cui essa deterrebbe solo meno di un terzo dei diritti.

<sup>(1)</sup> Cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P.

**Ricorso della Éditions Odile Jacob SAS contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 luglio 2004**

(Causa T-279/04)

(2004/C 262/64)

(Lingua processuale: il francese)

L'8 luglio 2004 la società Éditions Odile Jacob SAS, con sede in Parigi, rappresentata dagli avv.ti Olivier Fréget e Wilko van Weert, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 7 gennaio 2004, che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (Caso n. COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) <sup>(1)</sup>;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Con la decisione impugnata, la Commissione ha deciso di non opporsi all'assunzione del controllo da parte della società Lagardère di talune attività della società Vivendi Universal Publishing, controllata dalla Investima, a sua volta controllata dalla Natexis Banques Populaires, operazione notificata il 14 aprile 2003 alla Commissione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 <sup>(2)</sup>, e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE, fatta salva la realizzazione degli impegni proposti.

La ricorrente, che afferma di essere interessata direttamente e individualmente dalla decisione impugnata in quanto ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo precedente alla sua adozione, chiede l'annullamento della decisione in questione adducendo, in primo luogo, che la Commissione avrebbe violato il regolamento n. 4064/89. Secondo la ricorrente, la banca Natexis non potrebbe rientrare nell'eccezione prevista dall'art. 3, n. 5, lett. a), di tale regolamento, poiché essa ha acquistato la Vivendi Universal Publishing solo dopo essersi impegnata a rivendere tale impresa alla Lagardère. Inoltre, la Commissione avrebbe qualificato erroneamente il progetto in questione come acquisto di un controllo unico, mentre in realtà esso costituirebbe un acquisto di un controllo comune da parte della Lagardère e della Natexis, le quali avrebbero dovuto notificarlo congiuntamente ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 4064/89.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione avrebbe violato gli artt. 6, n. 1, e 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4064/89 accettando la notifica dell'operazione di cui trattasi più di quattro mesi dopo il suo intervento e concedendo alla Lagardère termini successivi con l'effetto di rimandare l'adozione della decisione di nove mesi. La Commissione avrebbe commesso anche un errore manifesto di valutazione della capacità effettiva della Lagardère.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione avrebbe violato l'art. 2 del regolamento n. 4064/89 e commesso un errore manifesto di valutazione per il fatto che la decisione impugnata rafforzerebbe la posizione dominante della Lagardère. Essa sostiene anche che l'accettazione da parte della Commissione di un impegno di cessione di cui né il principio né le condizioni di attuazione sono tali da consentire la ricostituzione di una concorrenza effettiva costituirebbe una violazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89. Infine, la ricorrente invoca la carenza di motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda l'effetto di tale impegno sulla struttura del mercato nel suo contesto attuale.

<sup>(1)</sup> GU L 125, del 28.04.2004, pag. 54.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 257/90, pag. 13).